

A tutti i Signori Clienti

Loro indirizzi

Informativa n. 1/2018

Oggetto: nuovi termini di registrazione delle fatture acquisto e nuovo termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva.

Come già anticipato con una precedente informativa (cfr. informativa n.11/2017), con il D.L. 50/2017 sono stati ridefiniti i termini per esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti effettuati e per registrare le relative fatture.

Diritto alla detrazione dell'Iva

Relativamente al diritto di detrazione dell'Iva, la nuova normativa, avente effetto per le operazioni effettuate dal 2017, prevede che tale diritto possa essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva riferita all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

E bene subito evidenziare che il diritto alla detrazione sorge dal momento in cui l'imposta diviene esigibile. L'imposta diviene esigibile al momento di effettuazione dell'operazione.

Generalmente l'operazione si intende effettuata:

- per la cessione di beni mobili, alla data di consegna dei beni;
- per la prestazione di servizi, alla data di pagamento del corrispettivo.

Ne consegue che, salvo il caso di fattura anticipata, il diritto di poter detrarre l'imposta non nasce dalla data di ricevimento della fattura, bensì dal verificarsi delle circostanze sopra esaminate.

Posto che la dichiarazione Iva anno 2017 dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2018, ne consegue che per tutte le operazioni di acquisto effettuate nell'anno 2017, l'Iva potrà essere detratta esclusivamente entro il predetto termine.

Termini di registrazione della fatture acquisto

La nuova normativa prevede che le fatture di acquisto possano essere registrate:

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva;
- in ogni caso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Disallineamento delle disposizioni introdotte

Come si potrà notare, appare evidente un disallineamento tra le nuove disposizioni introdotte.

Infatti, da un lato, si impone la possibilità di detrarre l'iva, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione e dall'altro, si consente la registrazione della fattura, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita all'anno di ricezione della fattura.

Da ciò ne deriva una situazione paradossale. Se ricevo infatti nel mese di giugno 2018 una fattura relativa a merci consegnate nel mese di dicembre 2017 (diritto alla detrazione sorto nel mese di dicembre 2017), pur registrando la fattura nel mese di giugno 2018 (mese di ricevimento della fattura)

Dott. BRUNO VAUDO
Commercialista – Revisore Legale

ed essendo pertanto in regola con le nuove norme sulla registrazione (in ogni caso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricezione della fattura) non potrò più detrarre l'Iva sull'acquisto, essendo il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione improrogabilmente scaduto (nell'ipotesi esaminata) alla data del 30 aprile 2018.

E' auspicabile al riguardo una modifica normativa per eliminare tale evidente incongruenza.

Problematiche operative

Inoltre se la medesima fattura, riguardante operazioni effettuate nel mese di dicembre 2017, viene ricevuta e registrata nel mese di marzo 2018, essendo il diritto esercitabile entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione (30 aprile 2018) e con riferimento all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (anno 2017), non si potrà far ricadere la detrazione dell'iva afferente la fattura in esame nel mese di marzo 2018 (mese di registrazione), ma si dovrà necessariamente contabilizzare l'Iva in detrazione in dichiarazione annuale (essendo peraltro la liquidazione periodica di dicembre 2017 ormai chiusa).

Soluzioni adottabili

Per ovvie ragioni di semplificazione è ovviamente preferibile registrare le fatture con data di emissione 2017, al più tardi nel mese di dicembre 2017 al fine di evitare complicazioni contabili di registrazione o addirittura di perdere il diritto alla detrazione dell'Iva.

Per quanto sopra si invitano i Clienti dello Studio con periodicità Iva mensile a richiedere immediatamente ai rispettivi fornitori l'invio delle fatture acquisto riferite a operazioni concluse nel 2017 non ancora trasmesse o pervenute.

Per i contribuenti trimestrali si ha più tempo essendo la liquidazione dell'Iva del quarto trimestre contestuale alla predisposizione della dichiarazione annuale Iva. Si suggerisce comunque di attivarsi in tempo utile.

Roma 9 gennaio 2018

Bruno Vaudo